

Dispositivo

- 1) La nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato.
- 2) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato.

(¹) GU C 257 del 15.10.2005.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 11 settembre 2007
— Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-318/05) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Artt. 18 CE, 39 CE, 43 CE e 49 CE — Legislazione in materia d'imposta sul reddito — Rette scolastiche — Diritto alla deduzione limitato alle rette scolastiche versate a istituti privati nazionali)

(2007/C 269/15)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Gross e R. Lyal, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e U. Forsthoff, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 18, 39, 43 e 49 CE — Legislazione nazionale in materia di imposte sul reddito che esclude senza eccezioni di sorta la possibilità di una riduzione d'imposta per le rette di scuole estere

Dispositivo

- 1) Per aver in generale escluso le rette scolastiche relative alla frequenza di una scuola situata in un altro Stato membro dalla deduzione fiscale per oneri straordinari previsti all'art. 10, n. 1, punto 9, della legge sull'imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz), nella versione pubblicata il 19 ottobre 2002, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 18 CE, 39 CE, 43 CE e 49 CE.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

(¹) GU C 257 del 15.10.2005.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 settembre 2007
— Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-388/05) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Conservazione degli habitat naturali — Fauna e flora selvatiche — Zona di protezione speciale «Valloni e steppe pedegarganiche»)

(2007/C 269/16)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Aresu e D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, G. Fiengo, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1) e dell'art. 6, nn. 2, 3, 4, 7, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Obbligo di adottare i provvedimenti idonei ad evitare, nelle zone speciali di conservazione, il deterioramento degli habitat naturali e degli habitat delle specie — Sviluppo industriale che tocca il parco del Gargano

Dispositivo

1) La Repubblica italiana, non avendo adottato i provvedimenti adeguati per evitare, nella zona di protezione speciale «Valloni e steppe pedegarganiche», il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui tale zona è stata creata, è venuta meno, nel periodo precedente al 28 dicembre 1998, agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e, nel periodo successivo a tale data, agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 22 del 28.1.2006.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'11 settembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) Merck Genéricos — Produtos Farmacêuticos, L^{da}/Merck & Co., Inc., Merck Sharp & Dohme, L^{da}

(Causa C-431/05) (¹)

(Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio — Art. 33 dell'Accordo ADPIC (TRIPS) — Brevetti — Durata minima della tutela — Normativa di uno Stato membro che prevede una durata minore — Art. 234 CE — Competenza della Corte — Effetto diretto)

(2007/C 269/17)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça

Parti

Ricorrente: Merck Genéricos-Produtos Farmacêuticos, L^{da}

Convenuti: Merck & Co., Inc., Merck Sharp & Dohme, L^{da}

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supremo Tribunal de Justiça — Interpretazione dell'art. 33 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS) allegato all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 336, del 23.12.1994, pag. 214) — Competenza in materia d'interpretazione — Efficacia diretta

Dispositivo

Allo stato attuale della normativa comunitaria nel settore dei brevetti, il diritto comunitario non osta a che l'art. 33 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, costituente l'allegato 1 C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994), venga direttamente applicato da un giudice nazionale alle condizioni previste dal diritto nazionale.

(¹) GU C 36 dell'11 febbraio 2006.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 settembre 2007 — Land Oberösterreich, Repubblica d'Austria/Commissione delle Comunità europee

(Cause riunite C-439/05 P e C-454/05 P) (¹)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Direttiva 2001/18/CE — Decisione 2003/653/CE — Deliberata emissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati — Art. 95, n. 5, CE — Disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione giustificate da nuove prove scientifiche nonché da uno specifico problema di uno Stato membro — Principio del contraddittorio)

(2007/C 269/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Land Oberösterreich (rappresentanti: G. Hörmanseder, agente, e F. Mittendorfer, Rechtsanwalt), Repubblica d'Austria (rappresentanti: H. Dossi e A. Hable, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e M. Patakia, agenti)